

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

(Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241)

CAPO I - <u>NORME GENERALI</u>	
Art. 1 - FINALITA'	pag. 3
Art. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE	3
Art. 3 - DESTINATARI	3
Art. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE	3
CAPO II - <u>PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE</u>	
Art. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI	3
Art. 6 - REDDITO MINIMO VITALE	4
Art. 7 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE	4
Art. 8 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI	4
Art. 9 - SERVIZIO DOMICILIARE	5
Art. 10 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO	5
Art. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO MINORI IN COMUNITA'	5
ALLOGGIO E TRASPORTO DISABILI A CENTRI RIABILITATIVI	5
Art. 12 - CONSEGNA BUONI VIVERI	5
Art. 13 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	6
Art. 14 - INTERVENTI SPECIALI	6
CAPO III - <u>PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA</u>	
Art. 15 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	6
Art. 16 - SOVVENZIONI ALLA SCUOLA MATERNA STATALE	6
Art. 17 - AUSILI FINANZIARI AD ALUNNI E STUDENTI	7
Art. 18 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	7
CAPO IV - <u>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</u>	
Art. 19 - UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	8
CAPO V - <u>CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE</u>	
Art. 20 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI	8
CAPO VI - <u>ALTRE PROVVIDENZE</u>	
Art. 21 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI	8
Art. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE	8
Art. 23 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E GRUPPI	9
Art. 24 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE	10
Art. 25 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN CAMPO ECONOMICO	10
Art. 26 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA	10
CAPO VII - <u>MODALITÀ'</u>	
Art. 27 - PREMESSA	10
Art. 28 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	10
Art. 29 - DOCUMENTAZIONE PER ALTRI BENEFICI	11
Art. 30 - ISTRUTTORIA	12
Art. 31 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	12

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione di benefici di cui al comma i, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna di buoni viveri;
- b) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- c) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere b) e c) possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata svolta dagli enti, tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, il tutto nei limiti degli stanziamenti a tale titolo previsti nel bilancio di previsione.

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civili e dignitose, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

che:

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;

- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre 1' alloggio adeguato, di terreni aventi un reddito agrario non superiore a £.100.000= annue o automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

L'erogazione degli interventi economici, finalizzati a garantire il minimo vitale saranno istruiti dagli assistenti sociali messi funzionalmente a disposizione dell'U.L.S.S. attraverso visite e accertamenti volti ad inquadrare la condizione socio-economica dell'assistito, tenuti presenti i criteri del minimo vitale dalla stessa stabiliti.

Detti criteri risultano così stabiliti:

1 - Componente soggettiva:

- persona sola: i'porto della pensione minima INPS/VO più l'assegno per nucleo familiare di 1 persona.
- Capo famiglia: importo della pensione minima INPS/VO.
- Componenti il nucleo familiare: importo dell'assegno per i nuclei familiari di cui alla seguente tabella (L. n° 153 del 13/5/1988)

n°componenti del nucleo familiare						
1	2	3	4	5	6	7
60.000	90.000	160.000	230.000	300.000	370.000	440.000

2 - Componente oggettiva:

- Affitto: il 50% della spesa restante a seguito dell'applicazione di franchigia fissa di £. 50.000.=
- Riscaldamento: a) persona sola £. 85.000.= mensili per i 4 mesi di dicembre-gennaio-febbraio-marzo;
- b) nuclei familiari £. 50.000.= mensili per i 4 mesi di dicembre-gennaio-febbraio-marzo;

Sono considerati redditi della famiglia:

- 1) Tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare (stipendi, assegni, indennità, pensioni di qualsiasi genere comprese quelle di guerra e di infortunio, rendite, ecc.);
- 2) Ai soli fini di eventuale futuro recupero le pensioni non ancora in pagamento ma il cui diritto sia stato accertato, il Comune potrà individuare le forme più opportune di garanzia per il recupero delle somme erogate;
- 3) In detrazione le rette a totale o parziale carico della famiglia per componenti istituzionalizzati che sono però esclusi dal calcolo della quota di minimo vitale.

ART. 7 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L' ammontare del sussidio di base mensile è detèrminato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell' art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare e a quest'ultimo rapportato, tenuto conto di quanto previsto dall' art. 4 del presente regolamento.

Di regola, la durata del sussidio viene fissata per anno solare.

ART. 8 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Il Comune puo' erogare sussidi a carattere straordinario nei casi segnalati dal servizio sociale e adeguatamente documentati, anche in deroga al minimo vitale, nelle seguenti fattispecie: decessi, lunghe degenze ospedaliere, assistenza domiciliare agli infermi, licenziamenti, diete speciali ed in casi di analoga gravità anche se qui non espressamente enunciati, ovvero nell'ambito delle festività natalizie.

I sussidi straordinari possono avvenire in denaro o in natura, e complessivamente non dovranno superare il 10% del corrispondente capitolo di bilancio.

ART. 9 - SERVIZIO DOMICILIARE

La gestione di tale servizio è stata trasferita all' ULSS n. 19 di Cittadella ai sensi dell' art. 6 ultimo comma della L.R. 15.12.1982, n.55. (Delibera del Consiglio c.le n. 21 del 19.5.1983 - C.R.C. n. 3210 del 3.6.1983).

ART. 10 - SERVIZI MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri (Persone obbligate, Enti, Istituzioni).

Gli ospiti in case di riposo o analoghi istituti sono tenuti a concorrere nella spesa per la propria retta di ricovero con i 4/5 della prima pensione, esclusi il residuo 1/5 e la 13A mensilità da lasciare al ricoverato per le minute spese personali (eventuali altre pensioni, indennità e assegni sociali in godimento, concorreranno per intero), e ciò in conformità con il piano sociale regionale di cui alla Legge regionale 22/1989;

Parimenti saranno tenuti al concorso di cui trattasi, ove esistano, anche le persone tenute all'obbligo degli alimenti con una quota da determinarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale, sulla scorta della relazione dell'assistente sociale e a seconda delle loro possibilità economiche.

La spesa per ulteriori ricoveri nel corso dell'anno, sarà assunta dal Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

L'accertamento dello stato di bisogno avverrà a cura della Giunta Comunale su relazioni dell'apposito servizio sociale.

ART. 11 - SERVIZI MANTENIMENTO MINORI IN COMUNITÀ' ALLOGGIO E TRASPORTO DISABILI A CENTRI RIABILITATIVI

Altri interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune saranno principalmente finalizzati alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva, alla promozione dell' inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati e disabili appartenenti a famiglie di disagiate condizioni socio-economiche.

Nel bilancio di previsione saranno annualmente determinate le risorse destinabili ai servizi di mantenimento di minori in comunità-alloggio e per il trasporto di disabili ed handicappati agli appositi centri riabilitativi, ripartite in appositi, specifici capitoli, e ciò in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci dell' U.L.S.S. n. 19 nel rispetto dell' art. 8 c.4° della L.R. n. 55/82.

L'assunzione della spesa per tali servizi avverrà sulla scorta di un' apposita relazione dell'assistente sociale tenuto conto del concorso delle persone tenute all'obbligo degli alimenti, ove esistano, con una quota da determinarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale, a seconda delle loro possibilità economiche.

Il Comune nel corso dell' anno potrà assumere la spesa per ulteriori interventi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

L'accertamento dello stato di bisogno avverrà a cura della Giunta Comunale su relazioni dell'apposito servizio sociale.

ART. 12 - CONSEGNA BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali il Sindaco, sentito il responsabile dell' ufficio servizi sociali, puo' disporre la concessione di buoni-viveri, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, con il limite massimo di £. 50.000 e compatibilmente con le disponibilità di cui al precedente art. 4.

Dette erogazioni non potranno superare complessivamente il 2% del corrispondente capitolo di bilancio.

Alla liquidazione 'della spesa provvederà la Giunta comunale, anche integrando o dando continuità all' intervento se ne ricorrano le condizioni, includendo l' assistito nell' elenco dei permanenti.

ART. 13 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

In casi di particolare gravità socio-economica, il Comune puo' assumersi l' onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali a favore di persone fisiche.

Per favorire la socializzazione e l' inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati assumendone la spesa necessaria. In casi di rilevante gravità, la Giunta potrà anche non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune potrà offrire ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, aderendo anche ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, facendosi promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

Al fine di contrastare l' emarginazione e promuovere la socializzazione della propria popolazione, il Comune potrà patrocinare, anche con contributi economici, iniziative e manifestazioni a carattere educativo e ricreativo organizzate da Enti o Gruppi operanti nel Comune senza fini di lucro.

Le relative spese saranno assunte nei limiti di cui all' art. 4 del presente Regolamento.

ART. 14 - INTERVENTI SPECIALI

Per i contributi economici a favore degli hanseniani, quelli per l' eliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi a favore degli immigrati italiani dall' estero, nonchè quelli a favore degli immigrati extracomunitari, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 15 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, e puo' stipulare convenzioni con esse.

Il Comune contribuirà annualmente nelle diverse spese di gestione nella misura di £. 250.000 pro-capite per bambino iscritto quale contributo spese di trasporto e per la refezione scolastica, e di £. 5.500.000 per sezione esistente quale contributo forfettario per l' acquisto di materiale didattico e per le spese generali di gestione, che saranno erogate in due rate, entro il mese di novembre per un importo pari al 60% del totale, ed entro il mese di marzo per il saldo di ogni

anno, e la loro entità potrà essere rideterminata da parte della Giunta comunale nella misura massima stabilita dal tasso di inflazione, a seconda delle disponibilità di cui al precedente art. 4.

ART. 16 - SOVVENZIONI ALLA SCUOLA MATERNA STATALE

Il Comune potrà concedere sovvenzioni al Comitato di gestione mensa e trasporti della scuola materna statale.

La sovvenzione sarà erogata soltanto in presenza di un accertato disavanzo e commisurata/proporzionale allo stesso, comunque nei limiti del corrispondente capitolo di bilancio.

ART. 17 - AUSILI FINANZIARI AD ALUNNI E STUDENTI

Per agevolare i compiti educativi delle famiglie e rendere effettivo il diritto allo studio, il Comune può:

- a) concedere sussidi alle famiglie che presentino istanza per l'acquisto di libri di testo, purché appartenenti a famiglie con redditi non superiori ai seguenti, rivalutabili in base all'indice di inflazione annuo accertato, da dimostrarsi con presentazione di copia della dichiarazione dei redditi:
- per i lavoratori dipendenti, ivi compresi i pensionati, reddito annuo imponibile del nucleo familiare (rigo N8 del modello 740 o rigo 4 del modello 101 o 201) non superiore a 20 milioni;
 - per i lavoratori autonomi (professionisti, artigiani, commercianti e categorie assimilate) £. 11.000.000.=;
 - per redditi prevalentemente da fabbricati, £. 2.000.000.=;
 - - per redditi da imprenditori agricoli, £. 1.000.000.=;

Tali tetti di reddito saranno aumentati di £. 500.000.= per ogni familiare a carico oltre il primo, con l'esclusione dei titolari di reddito derivante da fabbricati e terreni.

In deroga a quanto precede, particolari rilevanti situazioni di bisogno intervenute nel corso dell'anno (licenziamenti, lutti, degenze ospedaliere e , simili) potranno essere segnalati contestualmente alla presentazione della domanda e favorevolmente accolti compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

b) Concedere borse di studio agli studenti della scuola media superiore capaci e meritevoli ma appartenenti a famiglie prive di mezzi finalizzate alla prosecuzione negli studi, purché abbiano conseguito la promozione in una scuola media superiore nell'anno scolastico precedente con un punteggio minimo di 42/60mi, ovvero 7/10 (con esclusione del voto di religione e di buona condotta), ovvero con il giudizio sintetico di "buono".

Potranno concorrere solo gli studenti appartenenti a nuclei familiari che nell'ultima dichiarazione dei redditi abbiano dichiarato un reddito individuale (reddito imponibile IRPEF complessivo del nucleo n° componenti), non superiore a £. 10.000.000.=, annualmente rivalutabili.

Qualora il numero delle domande aventi i requisiti prescritti superi il numero delle borse di studio disponibili, saranno accolte quelle a più alto punteggio; nel caso di ulteriore parità, quelle a più basso reddito individuale.

Le provvidenze di cui sopra, da bandirsi entro il 30 settembre di ogni anno, avverranno nei limiti dei corrispondenti capitoli di bilancio che saranno all'uopo indicati nei rispettivi bandi.

ART. 18 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente l'erogazione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore dei Consigli di Circolo e di Istituto delle scuole elementari e medie statali per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e sussidi didattici compresi quelli audiovisivi, o sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 30 giugno.

Il contributo da erogare sarà rapportato al numero delle classi istituite nell'anno scolastico di riferimento.

Il Consiglio di Circolo e di Istituto dovranno trasmettere il proprio conto consuntivo, il bilancio di previsione e la rendicontazione dell'impiego dell' eventuale contributo erogato nell'anno precedente.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l' utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società e gruppi non aventi scopi di lucro, fissandone la relativa contribuzione.

La concessione degli impianti avverrà prioritariamente a favore di associazioni sportive affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le tariffe vanno determinate con riferimento al Comune sede delle associazioni sportive beneficiarie e alla classe di età degli utenti.

La gestione dei campi di calcio comunali potrà essere data in concessione agli enti di cui al comma 1 attraverso apposita convenzione nella quale saranno stabiliti la durata, gli oneri, la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie, la responsabilità per danni, il divieto di sub-concessione, i casi di revoca nonché ogni altro obbligo a carico del concessionario.

Nel rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune provvederà a consuntivo al recupero dei costi di gestione dallo stesso sostenuti e rappresentati dalla fornitura del gas metano per riscaldamento, dell' acqua, dell' energia elettrica nonché dall' ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature.

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

ART. 20 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del DLLg 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17.4.1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall' Ufficio Tecnico.

La manutenzione ordinaria di tali vie potrà essere eseguita separatamente dal Comune e dai privati, nei limiti delle rispettive quote.

Tutti gli altri lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo e previa approvazione del Comune saranno eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo sarà erogato dopo l' acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

CAPO VI - ALTRE PROWIDENZE

ART. 21 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l' organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, svolte nel territorio comunale dai soggetti di cui al precedente art. 3. Esso può erogare anche contributi straordinari per il recupero, la costruzione od il restauro di manufatti che rivestano rilevante importanza e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

I contributi saranno erogati per l' importo corrispondente al disavanzo accertato, tenuto conto delle disponibilità di bilancio (art. 4).

ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Le Parrocchie e le altre Comunità religiose locali possono ottenere contributi nei limiti e per le opere previste dalla L.R. 20 agosto 1987, n. 44.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Atteso che l' erogazione di tali contributi a tutt' oggi non è ancora avvenuta, ma riportata in conto residui, per l' esercizio in corso avverrà in unica soluzione nei limiti delle disponibilità complessive di bilancio accertate.

ART. 23 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene le associazioni ed i gruppi che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel settore della promozione sportiva, e dispone l' erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell' attività svolta e sono determinate tenuto conto di quanto stabilito nell' art. 4 del presente Regolamento, nonché della promozione sportiva da essi svolta, della loro natura, delle spese sostenute per la gestione degli impianti, delle spese di iscrizione e tesseramento degli atleti, dell' ammontare del disavanzo risultante dal consuntivo dell' anno precedente, nonché tenuto conto della rilevanza esterna delle manifestazioni effettuate.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative, operanti senza fini di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, turistico e socio-sanitario, tenuto conto dell' importanza dell' attività svolta, dei riflessi sull' economia locale, del coinvolgimento dei cittadini, del disavanzo accertato e comunque entro i limiti di esso e in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi, delle cooperative, previo concorso dei concessionari limitatamente al rimborso delle spese relative alla custodia e pulizia dei locali e alla erogazione dei servizi (luce, acqua, riscaldamento); una convenzione fissa la durata dell' uso e stabilisce le modalità di controllo sull' utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi, cooperative, per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa di cui al precedente art. 4.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, anche in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, possono essere assegnati contributi a ripiano del disavanzo accertato, compatibilmente con la disponibilità dei fondi di cui all' art. 4 a ciò destinati. L' attività dovrà essere concordata preventivamente e l' erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune può autorizzare l' allacciamento temporaneo forfetizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese per il consumo dell' energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Comune può mettere a disposizione gratuita per brevissimo periodo strutture comunali (transenne, impalcature etc.) per le manifestazioni dalle stesse organizzate, purchè queste abbiano preminente rilievo sociale o di pubblico interesse.

ART. 24 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali,

ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi per coprire le spese sostenute, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo dell'iniziativa, nei limiti sempre del disavanzo accertato e del corrispondente capitolo di bilancio.

Viene data la precedenza, nell'ordine, alle iniziative a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

ART. 25 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per favorire la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere nel proprio territorio, il Comune può erogare contributi a favore di enti, associazioni ed altre istituzioni operanti nel campo economico.

Il concorso del Comune avverrà tenuto conto dell'importanza della manifestazione organizzata, in proporzione al disavanzo accertato e comunque entro i limiti di esso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al precedente art. 4.

ART. 26 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità, quali premi (pergamene, coppe, medaglie, libri e simili) per manifestazioni sportive od altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto per la comunità.

Le spese annue di rappresentanza saranno compatibili con il relativo stanziamento in bilancio.

CAPO VII - MODALITÀ'

ART. 27 - PREMESSA

I benefici previsti dall'art. i sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 28 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
- f) cartellini rosa dei disoccupati.
- g) certificati di iscrizione scolastica.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani.

Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S., Scuole);

c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 29 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi é interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 27, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, nei termini e modi desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito., assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonchè oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Salvo che per le provvidenze di cui al Capo 110 del presente regolamento, al fine di consentire a tutti i cittadini, enti, associazioni, comitati, gruppi e cooperative di accedere ai benefici di cui al presente regolamento, il Comune rende preventivamente noto con pubblici avvisi le risorse disponibili per le provvidenze da erogare, riportando i criteri e le modalità di assegnazione. La pubblicazione dei bandi potrà avvenire in fasi diverse corrispondenti a distinti settori di intervento nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.

Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate di norma nei successivi trenta giorni, ove non sia diversamente disposto.

ART. 30 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità-stabiliti dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro 30 giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7/8/1990, n° 241.

ART. 31 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 3.3.2008, esecutiva, è stato aggiunto il penultimo comma.

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione e l'approvazione del consuntivo da parte della Giunta comunale.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo a consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida la revoca del contributo concesso.

In deroga a quanto previsto nei precedenti III° e IV° comma, per tutte le contribuzioni da erogarsi in base alle disposizioni del presente regolamento, e di quella più specifiche ed attuative delle medesime raccolte in altri regolamenti comunali, per contributi da erogare di entità non superiore ad €. 250,00 si può prescindere dalla presentazione della documentazione. In tal caso essa è sostituita da una dichiarazione del Presidente o da figura con analoghi poteri rappresentativi in caso di gruppi, associazioni, enti ecc. o del cittadino singolo, attestante l'avvenuto sostenimento della spesa sulla base della quale veniva decisa la misura del contributo da erogarsi da parte del Comune.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione della loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.